

MORRI
ROSSETTI

ALERT

SCONTRINI ELETTRONICI AL VIA DAL 1° LUGLIO 2019



SCONTRINI ELETTRONICI AL VIA DAL 1° LUGLIO 2019

L'articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che a decorrere dal **1° gennaio 2020** i soggetti che effettuano vendite al dettaglio memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (registro dei corrispettivi).

Le previsioni applicano a decorrere dal **1° luglio 2019** ai soggetti con un volume d'affari **superiore a 400.000 euro**.

Appare opportuno evidenziare che un emendamento al DL n. 34/2019 approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che dovrebbe essere convertito in legge entro la fine del mese di giugno, concede più tempo per effettuare l'invio telematico dei dati dei corrispettivi. Lo stesso può essere effettuato **entro 12 giorni** dalla data di effettuazione delle operazioni e non più a fine giornata.

Inoltre, solo per il **primo semestre** di vigenza dell'adempimento in questione - decorrente dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore ad € 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri - la trasmissione dei suddetti dati potrà avvenire entro un mese dalla data di effettuazione dell'operazione senza che siano irrogate le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (dettagliate nei paragrafi successivi)..

Tax credit misuratori fiscali

Al fine di ottemperare al nuovo adempimento, i contribuenti dovranno dotarsi di registratori di cassa adeguati, ossia capaci di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati all'Agenzia delle Entrate. In termini concreti, è necessario dotarsi di registratori telematici e strumenti tecnologici che abbiano le caratteristiche tecniche indicate dal provvedimento n. 182017/2016, ossia che siano capaci di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati e la loro trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Al fine di rendere meno oneroso tale adattamento, ai contribuenti viene riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenute per l'acquisto di ogni registratore telematico fino ad un massimo di 250 euro ognuno, oppure di 50 euro nel caso di adattamento di quello di cui sono già in possesso. Tale credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 - utilizzando il codice tributo 6899 - già a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese nel quale viene registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale. A tal proposito si ricorda che il pagamento della fattura deve necessariamente avvenire con strumenti tracciati.

Esoneri

Il D.M. 10 maggio 2019 ha individuato **due tipi di esoneri**:

- a) **esoneri a regime**: in tale categoria sono ricomprese le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli a mano, per le quali i biglietti di trasporto assolvono alla funzione di certificazione fiscale, le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei, treni nel caso di trasporto internazionale;
- b) **esoneri concessi fino al 31 dicembre 2019**: si tratta delle operazioni effettuate in via marginale (ossia i cui ricavi e compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari del 2018) rispetto a quelle esonerate dall'obbligo della certificazione dei corrispettivi, quelle legate al trasporto pubblico, quelle soggette agli obblighi di fatturazione.

Le operazioni andranno certificate mediante l'emissione di un **documento commerciale** che sostituirà lo scontrino e la ricevuta fiscale. Resta comunque la possibilità per il cliente di richiedere l'emissione della fattura all'atto dell'effettuazione dell'operazione.

Il documento commerciale che dal 1° luglio 2019 potrà essere emesso al posto di scontrini e ricevute deve contenere le seguenti informazioni:

- data e ora dell'emissione;
- numero progressivo;
- ditta;
- denominazione o ragione sociale;
- nome e cognome dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;

Tale documento ha essenzialmente valenza civilistica, ma laddove la sua emissione sia esplicitamente richiesta dal cliente con la puntuale indicazione del suo identificativo fiscale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, lo stesso assume anche valenza fiscale.

Regime sanzionatorio

Il mancato adeguamento agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, comporta l'applicazione delle sanzioni per l'omessa memorizzazione e trasmissione telematica, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri di cui all'art. 6, comma 3 e all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare, l'art. 6, comma 3 disciplina la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali nonché l'emissione degli stessi per importi inferiori: in tal caso si applica la sanzione pari al **100%** dell'imposta riferita all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro.

Tale sanzione si applica anche nel caso di mancata annotazione nel registro di emergenza nel caso di mancato o irregolare funzionamento dei sistemi. Si segnala infine che se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Inoltre, se nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.

Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner, o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi.



Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti ([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)) *Name Partner*, o
Roberta De Pirro ([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))
Responsabile del Centro Studi